

Anno IV  
N° 4/2016  
Ott./Nov./Dic.  
Periodico trimestrale  
ISSN 2499-1694

# RATIO

## Crisi d'impresa

*Strumenti operativi per prevenire, gestire e superare la crisi*

N. 4  
2016



Philip Giordano - "Totem"

Sistema **RATIO**  
Centro Studi Castelli

Contiene I.P. - Copia singola € 35,00

Pegno non  
possessorio

Finanziamento  
garantito da immobile

Novità sul  
fallimento

Accesso all'Anagrafe  
Tributaria

## RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

### SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

*Art. 172 R.D. 16.03.1942, n. 267 - Art. 3, c. 3 D.L. 27.06.2015, n. 83 conv. L. 6.08.2015, n. 132*

L'art. 3, c. 3 D.L. 83/2015 convertito in L. 132/2015 è intervenuto modificando in parte l'art. 172, c. 1, estendendo il termine per il deposito in cancelleria della relazione non più entro 10 giorni ma bensì entro 45 giorni dall'adunanza, a valenza della fondamentale funzione informativa attribuita alla relazione ex art. 172 R.D. 16.03.1942, n. 267. La relazione, infatti, deve fornire una corretta informazione sia agli organi della procedura sia, soprattutto, ai creditori, affinché possano operare la scelta in merito all'adesione o meno alla proposta di concordato con la piena consapevolezza sulle modalità e termini della stessa. Inoltre, la disposizione è stata integrata, con l'introduzione del c. 2, secondo cui, qualora nel termine di cui all'art. 163, c. 4 R.D. 16.03.1942, n. 267 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con una relazione integrativa da depositare in cancelleria e da comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'art. 171, c. 2, almeno 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori.

### SCHEMA DI SINTESI

#### CONTENUTI PRINCIPALI DELLA RELAZIONE

- ⇒ Cause che hanno comportato il dissesto.
- ⇒ Condotta del debitore.
- ⇒ Proposte di concordato.
- ⇒ Garanzie offerte ai creditori.
- ⇒ Utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

#### ATTIVITÀ PRINCIPALI PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DELLA RELAZIONE

- ⇒ Esame bilanci di esercizi precedenti con individuazione delle principali cause dello stato di crisi.
- ⇒ Verifica di eventuali profili di responsabilità degli organi sociali e conseguente individuazione della loro consistenza patrimoniale.
- ⇒ Verifica fattibilità del piano di concordato con analisi dei fattori di rischio e di criticità.
- ⇒ Verifica congruità dei saldi comunicati dai creditori con quelli predisposti e depositati dal debitore.
- ⇒ Analisi solvibilità dei debitori ed in generale verifica che tutte le poste dell'attivo siano rispondenti ai requisiti di prudenza e attendibilità.
- ⇒ Rettifiche eventuali dei dati esposti nel piano in conseguenza alle verifiche effettuate in precedenza.
- ⇒ Eventuale redazione di una situazione concordataria, da sottoporre ai creditori, se differente da quella proposta da parte del debitore.

## APPROFONDIMENTI

DEPOSITO DELLA  
RELAZIONE• Attività  
successive  
al deposito

- Raccolta dei voti pervenuti dai creditori prima e dopo l'adunanza (nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale di adunanza dei creditori) e calcolo delle maggioranze secondo i diversi criteri.
- Deposito verbale di attestazione finale delle adesioni successive ex art. 172 R.D. 16.03.1942, n. 267.
- Conseguentemente al raggiungimento delle maggioranze e alla fissazione da parte del Tribunale dell'udienza di comparizione in Camera di consiglio del debitore e del commissario, l'art. 180, c. 2 prevede che il commissario depositi il proprio motivato parere nello stesso termine di 10 giorni prima dell'udienza di cui sopra.

## GIURISPRUDENZA

## • Voto dei creditori

- Per un corretto giudizio da parte dei creditori sulla convenienza economica della proposta di concordato, essi devono ricevere in modo tempestivo le informazioni necessarie allo svolgimento della procedura sia dal professionista attestatore riguardo all'ammissibilità del piano sia successivamente dal commissario giudiziale prima dell'adunanza dei creditori ai fini del voto.

Cass. Civile,  
SS.UU., sent.  
23.01.2013

- Il voto del creditore è valido in qualsiasi momento espresso, anche in epoca anteriore al deposito del piano o all'adunanza dei creditori.

Trib.  
Pordenone,  
10.04.2014

• Verifiche  
del Tribunale

- Sulla base delle attività di verifica svolte dal commissario giudiziale secondo l'ex art. 180 R.D. 16.03.1942, n. 267 il Tribunale può rigettare la proposta di omologa del concordato anche se non vi sono opposizioni da parte dei creditori, laddove non ci siano i presupposti e i requisiti per l'ammissibilità.

Trib.  
Perugia,  
26.10.2012

- La costituzione del commissario giudiziale, al solo fine di depositare il proprio parere motivato sulla volontà di opporsi all'omologa, non ha la funzione tipica dell'opposizione all'omologazione.

Cass. Civile,  
Sez. 1, sent.  
16.09.2011

- L'attribuzione al commissario giudiziale del compito di garantire che i dati sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri, porta ad escludere che il Tribunale, possa estendere il suo sindacato all'accertamento della veridicità dei dati aziendali.

Cass. Civile,  
Sez. 1, sent.  
25.10.2010

- A tal proposito, sarà compito del Tribunale controllare la documentazione allegata al piano affinché risulti aggiornata e dettagliata.